

UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO

Prot.n.2/2017

Oggetto: Referto arbitrale A.S.D. PRO LOCO TAMBURELLO GABIANO - U.S. GRILLANO

Il Giudice Sportivo,

presa visione

del referto arbitrale relativo alla partita del Campionato di **serie C** - Girone Regionale Piemontese A.S.D. PRO LOCO TAMBURELLO GABIANO - U.S. GRILLANO disputato in data 1.7.2017 sul campo sportivo di Gabiano;

rilevato

che, nella sezione relativa ai rilievi sullo svolgimento della partita, l'Arbitro, sig. Bonando, dichiara che "durante il cambio campo ai tie-break i due capitani il n.1 Pier Giuseppe Boccaccio e il n.12 Bossetto Alessandro dopo vicendevoli insulti giungevano alle mani con spintoni e accuse reciproche, pertanto venivano espulsi dal terreno di gioco";

visti

l'art. 66, n.2, lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia Fipt, che prevede, in caso di espulsione di atleta, l'irrogazione di una pena pecuniaria e, per il giocatore espulso, la squalifica automatica per una giornata effettiva da scontare nella giornata di campionato immediatamente successiva; ciò premesso,

condanna

- BOSSETTO ALESSANDRO (tessera 10797) e per esso, in relazione al comportamento del proprio tesserato, la società A.S.D. PRO LOCO TAMBURELLO GABIANO, con l'aggravante della circostanza di essere il giocatore espulso Capitano della squadra, al pagamento della pena pecuniaria di € 80,00, da versarsi alla Segreteria Federale o al Comitato Regionale Piemontese nei modi e nei termini di cui all'art.67 par.1 Reg. Giustizia;

- BOCCACCIO PIER GIUSEPPE (tessera 1660) e per esso, in relazione al comportamento del proprio tesserato, la società U.S. GRILLANO, con l'aggravante della circostanza di essere il giocatore espulso Capitano della squadra, al pagamento della pena pecuniaria di € 80,00, da versarsi alla Segreteria Federale o al Comitato Regionale Piemontese nei modi e nei termini di cui all'art.67 par.1 Reg. Giustizia;

comunica

- alla società A.S.D. PRO LOCO TAMBURELLO GABIANO la squalifica automatica del proprio tesserato BOSSETTO ALESSANDRO (tessera 10797) per una giornata effettiva, che deve essere scontata nella giornata di campionato immediatamente successiva (ex art. l'art. 66, n.2, lett.b Reg. Giust.);

- alla società U.S. GRILLANO la squalifica automatica del proprio tesserato BOCCACCIO PIER GIUSEPPE (tessera 1660) per una giornata effettiva, che deve essere scontata nella giornata di campionato immediatamente successiva (ex art. l'art. 66, n.2, lett.b Reg. Giust.);

FIPT

Federazione Italiana Palla Tamburello

Ufficio del Giudice Sportivo


Prot. 2/2017

informa

le società A.S.D. PRO LOCO TAMBURELLO GABIANO e U.S. GRILLANO che l'utilizzo di giocatori in posizione irregolare comporta le sanzioni di cui all'art.66 n.8 Reg. Giustizia;

Asti, 4.7.2017

Il Giudice Sportivo
Avv. Corrado Soffientino



Si comunichi **con urgenza** a:

- società A.S.D. PRO LOCO TAMBURELLO GABIANO;
- società U.S. GRILLANO;
- Commissione Tecnica Arbitrale, nella persona del Presidente.